

Tab. 10 - Stato del contenzioso giudiziario in materia di servizio civile nazionale trattato nell'anno 2008 (proveniente dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito	Pronunce sfavorevoli all'UNSC	Pronunce favorevoli all'UNSC	Ricorsi non depositati	Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2° grado	Totale generale ricorsi
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	-	7	2	9
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	-	-	63	2	65
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	-	7	-	7
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	1	-	1
	Numero Esiti ricorsi enti					78	4	82
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	1	-	-	-	4	-	5
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	3	-	6	1	10
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Numero Esiti ricorsi volontari	1	-	3	-	10	1	15
Ricorsi di altri sogge	<i>Gare di appalto</i>					1		1
Totale ricorsi enti, volontari e altri soggetti		1	-	3	-	89	5	98

Tab. 11 - Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2008 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	Pronunce di rigetto ricorsi	Ricorsi pendenti	Totale generale ricorsi
Ricorsi presentati dagli	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>					
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>				3	3
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>				1	1
	<i>Procedimenti vari</i>					
	Numero Esiti ricorsi enti				4	4
Ricorsi presentati dai	<i>Procedimento selezione volontari</i>					
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>					
	<i>Procedimenti vari</i>					
	Numero Esiti ricorsi volontari					0
Totale ricorsi enti e volontari					4	4

1.7 Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2008 il contenzioso in materia di obiezione di coscienza ha continuato ad avere l'andamento decrescente già registrato negli ultimi tre anni. In tale ambito sono stati infatti presentati soltanto 5 ricorsi, di cui 4 hanno riguardato gli infortuni occorsi agli obiettori di coscienza durante lo svolgimento del servizio civile e un ricorso ha riguardato la questione della revoca dello *status* di obiettore di coscienza.

L'oggetto, il numero dei ricorsi e lo stato di trattazione degli stessi è illustrato nella tabella 12 mentre nella tabella 13 è indicato lo stato del contenzioso instaurato negli anni precedenti e seguito dall'Ufficio nel corso dell'anno 2008.

Con riferimento al contenzioso avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da obiettori di coscienza a seguito di infortuni verificatisi durante lo svolgimento del servizio, si fa presente che sono stati presentati 2 ricorsi innanzi al giudice amministrativo, un atto di citazione innanzi al giudice ordinario e un ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato.

Per quanto riguarda i due ricorsi presentati innanzi al giudice amministrativo, in uno è stata eccepita l'illegittimità del decreto con il quale è stata riconosciuta la dipendenza dell'infermità da causa di servizio e liquidato all'interessato un equo indennizzo. In particolare il ricorrente ha contestato la diagnosi espressa dai competenti organi tecnici dell'amministrazione nonché l'importo della somma liquidata a titolo di equo indennizzo.

Al riguardo l'Ufficio ha sostenuto la legittimità del decreto impugnato in quanto adottato in conformità dei pareri resi dagli organi tecnici, in particolare di quello del Comitato di verifica delle cause di servizio, che oltre ad essere obbligatorio è anche vincolante, come affermato anche dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2005, n. 7559). In ordine a tale ricorso non è pervenuta, nel corso del 2008, alcuna pronuncia.

Il secondo ricorso giurisdizionale ha riguardato, invece, il silenzio dell'amministrazione in ordine all'istanza di risarcimento presentata da un

obiettore di coscienza per i danni subiti in un incidente verificatosi durante la prestazione del servizio civile.

Al riguardo l'Ufficio ha rappresentato di non aver ricevuto da parte dell'interessato alcuna istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ma unicamente una richiesta tesa ad ottenere il computo dei giorni di malattia al fine del conteggio del periodo di assolvimento del servizio civile. Tale richiesta è stata accolta dall'Ufficio, ma non è stata presa in considerazione ai fini dell'avvio del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In ordine a tale questione il competente giudice amministrativo si è pronunciato, nello stesso anno, accogliendo il ricorso e ordinando all'amministrazione di provvedere sull'istanza del ricorrente. L'Ufficio, che aveva chiesto all'Avvocatura di Stato di proporre impugnazione avverso tale sentenza, avendo appreso che l'appello era stato proposto tardivamente, ha dato esecuzione alla pronuncia avviando il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Per quanto concerne l'atto di citazione innanzi al giudice ordinario, si fa presente che lo stesso ha riguardato il risarcimento dei danni per un infortunio occorso ad un obiettore durante lo svolgimento del servizio civile. Al riguardo si segnala che la vertenza è stata cancellata dal ruolo in quanto la compagnia assicurativa ha provveduto a liquidare all'interessato la somma dovuta a titolo di indennizzo.

Sempre in materia di infortuni occorsi durante lo svolgimento del servizio civile, nel 2008 è stato presentato un ricorso straordinario con il quale è stato impugnato un provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Al riguardo l'Ufficio, nel richiedere il prescritto parere al Consiglio di Stato, ha evidenziato la nullità del ricorso tenuto conto che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento, non ha addotto motivi di legittimità, bensì si è limitato a contestare l'atto nel merito. Tuttavia l'Ufficio ha ritenuto opportuno rappresentare, al fine di sostenere la legittimità del provvedimento, che l'atto impugnato è stato adottato a seguito dell'accertamento, effettuato dai competenti

organi tecnici, della mancanza di un nesso di causalità tra l'infermità lamentata dal ricorrente e lo svolgimento del servizio di leva. In merito a tale ricorso il Consiglio di Stato non ha ancora espresso il parere richiesto.

Per quanto concerne la problematica inerente la revoca dello *status* di obiettore di coscienza, si segnala che l'Ufficio, in applicazione della legge 2 agosto 2007, n.130 - che ha ammesso la facoltà di rinunciare allo *status* di obiettore di coscienza, decorso il termine di cinque anni dalla data di collocamento in congedo - ha iniziato ad accogliere, già negli ultimi mesi del 2007, le istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza laddove ha accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

Pertanto, con riferimento all'anno 2008, il contenzioso ha subito delle notevoli riduzioni anche in questo ambito, infatti è pervenuto un solo atto di citazione volto ad accertare e dichiarare l'insussistenza dello *status* di obiettore di coscienza, nonché a far condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dal provvedimento di revoca di un precedente atto di accoglimento dell'istanza di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza.

Al riguardo è stata evidenziata la legittimità del citato decreto in quanto l'Ufficio ha ritenuto necessario riconsiderare il proprio orientamento, al fine di uniformarsi al parere n. 10425/04, con il quale il Consiglio di Stato aveva chiarito che la normativa allora vigente non consentiva la revoca dello *status* di obiettore nei confronti di coloro che avessero già svolto o completato il servizio.

Peraltro il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge n.130 del 2007, non era in possesso delle condizioni previste per rinunciare allo *status* di obiettore e, pertanto, non poteva vantare alcuna aspettativa in ordine alla concessione della revoca dello *status*. Con riferimento a tale ricorso il giudice adito non si è ancora pronunciato.

Nel corso dell'anno 2008 l'Ufficio, come già evidenziato, ha proseguito anche la trattazione dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza pervenuti negli anni precedenti e ancora pendenti. I ricorsi definiti nell'anno 2008 sono stati 31 e si è trattato unicamente di ricorsi giurisdizionali. In particolare 2 ricorsi si sono conclusi favorevolmente all'amministrazione, mentre 2 hanno avuto esito sfavorevole. Sono inoltre pervenute 25 pronunce di rito, con le quali i ricorsi

presentati dagli obiettori di coscienza sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, è venuto a mancare il carattere di doverosità della prestazione del servizio di leva.

Si segnalano, altresì, due sentenze di rito che hanno dichiarato i ricorsi improcedibili per cessata materia del contendere, con riferimento alla revoca dello *status* di obiettore. Si tratta dei casi in cui l'Ufficio ha proceduto ad applicare la citata legge n. 130 del 2007, annullando i provvedimenti di diniego della concessione della revoca dello *status* di obiettore laddove ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Tab. 12 - Stato dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza presentati nell'anno 2008

Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Pronunce di rigetto dei ricorsi	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	Ricorsi pendenti
<i>Procedimento revoca status o.d.c.</i>	1			1
<i>Risarcimento danni per infortuni</i>	4			4
Totale ricorsi	5			5

* Dei 5 ricorsi, presentati dagli obiettori di coscienza, 1 è amministrativo e 4 giurisdizionali;

Tab. 13 - Stato generale di trattazione dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza pervenuti dal 1.1.2000 al 31.12.2008

	Numero Ricorsi
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi*</i>	2173
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	169
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	30
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte suprema di cassazione</i>	1
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela</i>	17
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	58
Totale Ricorsi	2448

* Nel 2008 sono stati definiti in 1° grado 31 ricorsi con il seguente esito: 25 improcedibili per carenza di interesse; 2 accolti; 2 rigettati; 2 improcedibili per cessata materia del contendere. In 2° grado non ci sono state decisioni.

1.8 L'attività inerente gli atti parlamentari di sindacato ispettivo

Nell'anno 2008 sono stati forniti elementi di risposta in merito a tre interrogazioni parlamentari e ad un'interpellanza urgente riguardanti il servizio civile nazionale.

Le interrogazioni parlamentari sono state presentate dal Sen. Sbarbati (n. 3-00230); dal Sen. Fasano (n.4-00069) e dagli onorevoli Rivolta ed altri (n. 4-01348); l'interpellanza è stata presentata dagli onorevoli Buttiglione e altri (n. 2-00183).

L'interrogazione presentata dal Sen. Sbarbati, rivolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, è stata posta al fine di conoscere le iniziative adottate dal Governo per evitare che i disagi derivanti da un periodo di ristrettezze economiche ricadessero sulle fasce più deboli della popolazione e in particolare sulle persone diversamente abili.

Al riguardo, l'Ufficio ha segnalato che il Governo, a fronte della grave situazione economica in cui versa il Paese, si è adoperato al fine di destinare all'avvio dei volontari una maggiore percentuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. A tale stregua il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", ha previsto, all'articolo 4, comma 2, l'eliminazione a carico del Fondo nazionale per il servizio civile dell'onere previdenziale relativo al periodo di servizio svolto dai volontari, introducendo un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale.

Attraverso tale iniziativa legislativa, il Governo si è concretamente attivato per garantire, nei prossimi bandi, il finanziamento di un maggior numero di progetti di servizio civile che consentiranno di favorire, tra l'altro, le associazioni che prestano assistenza alle persone diversamente abili tramite l'ausilio dei volontari del servizio civile.

Per quanto concerne l'interrogazione presentata dall'onorevole Fasano, si rappresenta che la stessa ha riguardato le procedure concorsuali svolte dall'Associazione mediterranea per la promozione e lo sviluppo del servizio civile (AMESCI) per la selezione di giovani da impiegare nel progetto "Laboratori di servizio civile", approvato dal Comune di Salerno. L'interrogante ha chiesto di conoscere le iniziative adottate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministro della giustizia per ristabilire la legalità e la trasparenza nelle stesse. Al riguardo l'Ufficio ha evidenziato che l'attività svolta dall'AMESCI per la selezione di giovani da impiegare nel citato progetto rientra nell'ambito di un'iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, del tutto distinta dal servizio civile nazionale di cui alla legge n.64 del 2001, sia per le finalità perseguite che per le modalità di finanziamento previste. L'Ufficio ha pertanto rilevato l'estraneità della questione dalle proprie competenze.

Con l'interrogazione posta dagli onorevoli Rivolta ed altri è stato chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di conoscere il numero degli enti di servizio civile iscritti alla prima classe dell'Albo nazionale che hanno omissso di presentare il rapporto annuale sul servizio civile relativo all'anno 2007 e se tale omissione avesse comportato il declassamento degli enti inadempienti dalla prima alla seconda classe dell'albo degli enti di servizio civile. E' stato inoltre chiesto di valutare la possibilità di sanzionare tali enti non attribuendo agli stessi, in sede di valutazione dei progetti relativi all'anno 2009, i punteggi derivanti dal possesso dei sistemi di selezione, monitoraggio e formazione previsti per gli enti di prima classe.

Al riguardo è stato fatto presente che la circolare in data 2 febbraio 2006, nel disciplinare il procedimento di accreditamento degli enti di servizio civile, ha individuato i requisiti che gli enti devono possedere per iscriversi nelle quattro classi dell'Albo degli enti di servizio civile e, per quanto riguarda gli enti accreditati alla prima classe, non ha previsto che la presentazione del rapporto annuale di servizio civile costituisse un requisito per accedere a tale classe, bensì lo ha configurato come un mero impegno la cui inosservanza non comporta alcuna sanzione. Infatti la cancellazione dall'Albo o il passaggio ad una classe inferiore può essere disposta, così come previsto dal paragrafo 6.5 della sopra citata

circolare, unicamente nel caso in cui venga meno uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento e tra tali requisiti non può rientrare la presentazione del rapporto annuale di servizio civile.

L'Ufficio peraltro ha evidenziato l'esiguità del numero degli enti che non hanno rispettato l'impegno di presentare il menzionato rapporto, precisamente 2, rispetto a quello degli enti di prima classe (trentaquattro) che hanno invece provveduto a presentare il rapporto annuale.

Per quanto concerne l'ultimo quesito posto dagli interroganti, riguardante la possibilità di sanzionare gli enti inadempienti in sede di valutazione progetti, si è fatto presente che nell'ambito del sistema di valutazione dei progetti di servizio civile, disciplinato dal Decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, non è prevista la possibilità di detrarre punti in ragione di elementi connessi alla condotta dell'ente ed esterni al progetto oggetto della valutazione.

Con l'interpellanza presentata dall'On.le Buttiglione e altri è stata invece contestata la mancata attivazione dei progetti di servizio civile presentati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) e, al riguardo, è stato chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di verificare la possibilità di prevedere un congruo numero di volontari da destinare alle esigenze dell'ENS, in virtù del valido supporto offerto ai cittadini affetti da sordità.

Al riguardo è stato preliminarmente precisato che il servizio civile nazionale non è uno strumento di politica sociale in quanto si riconduce, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 228 e 229 del 2004 e n. 431 del 2005, alla materia "difesa e sicurezza dello Stato", di cui all'art.117, comma 2, della Costituzione.

Pertanto il servizio civile, pur svolgendosi nell'ambito dei diversi settori individuati all'art.1 della legge n. 64/2001, si pone, anzitutto, quale modalità concorrente ed alternativa di difesa dello Stato con mezzi ed attività non militari come indicato nella legge n.64 del 2001 e nel decreto di attuazione n.77 del 2002. In tale ottica la normativa non ha privilegiato alcuno dei settori nell'ambito dei quali si svolge l'attività del servizio civile nazionale bensì ha previsto un sistema di selezione dei progetti di servizio civile effettuato sulla base di una valutazione

che tiene conto della qualità degli stessi sotto il profilo della capacità progettuale, organizzativa e di formazione.


Con riferimento ai tre progetti presentati dall'ENS, si è rappresentato che gli stessi, pur essendo stati valutati positivamente da un'apposita Commissione, hanno ottenuto un punteggio che non ha consentito una collocazione nella graduatoria al di sopra della soglia minima prevista per ottenere il finanziamento (punteggio pari o superiore a 56/80) fissata in relazione alle risorse finanziarie disponibili. La valutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri fissati dal citato Decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, non potendo incidere nell'attribuzione del punteggio la circostanza che i progetti dell'ENS siano volti all'assistenza a persone affette da sordità.

1.9 L'attività di verifica

Nel corso del 2008 l'Ufficio ha effettuato attività di verifica presso gli enti di servizio civile nazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 64 del 2001 e dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 2002, al fine di accertare la regolarità della realizzazione dei progetti con l'intento di assicurare una efficiente gestione del servizio civile.


L'Ufficio, a tale proposito si è avvalso sia di propri funzionari che di personale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (SIFIP) in osservanza del protocollo d'intesa del 16 novembre 2006.

In esito alle attività svolte nel corso dell'anno 2008, il numero delle verifiche effettuate dai funzionari dell'Ufficio e dagli ispettori Si.F.I.P. è stato di 542 di cui 464 eseguite dagli ispettori interni.



L'analisi del *trend* dell'attività ispettiva evidenzia, come indicato nel grafico che segue, una costante crescita nel corso degli ultimi anni.

Graf. 9 – Andamento verifiche



Gli accertamenti effettuati, mirati a verificare la corretta gestione dei progetti di servizio civile, hanno interessato anche i volontari in servizio chiamati ad esprimere una valutazione sull'attività svolta, attraverso un questionario o un eventuale colloquio con l'ispettore incaricato, tale da permettere l'individuazione di possibili criticità.

La tabella che segue espone la sintesi indicando per classi gli Enti, i progetti ed i volontari interessati all'attività di verifica svolta nel 2008.

Tab. 14 - Suddivisione verifiche per classi di appartenenza dell'ente

Classe	Numero Verifiche	Numero Progetti Verificati	Numero Enti Interessati	Numero Volontari Interessati
Classe 1	494	373	41	2614
Classe 2	32	19	12	216
Classe 3	11	8	8	48
Classe 4	5	5	5	27
Totali	542	405	66	2905

Nel 2008 sono stati intervistati 2.905 volontari su 23.702 avviati al servizio nello stesso anno, con una percentuale del 12,25%.

In conclusione, rapportando i 1.714 progetti operanti in Italia finanziati complessivamente nell'anno di riferimento (di cui 1.364 inseriti nel 1° Bando ordinario 2007 e 350 inseriti nel 2° Bando ordinario 2007) con le 542 verifiche effettuate nel 2008 si rileva che il 31,62% dei progetti sono stati sottoposti a verifica.

La programmazione delle verifiche, è stata elaborata trimestralmente, tenendo conto di alcuni criteri volti ad assicurare il principio della parità di trattamento tra gli Enti, considerando le rispettive sedi di attuazioni attive ed il numero dei progetti attivi in ambito regionale.

L'Ufficio effettua, inoltre, attività di controllo ogniqualvolta ravvisi un interesse ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità di fatti o situazioni previste dalla normativa vigente.

Nel corso dell'anno 2008 sono state effettuate 532 verifiche programmate e 10 disposte a seguito di segnalazioni di irregolarità nella gestione del servizio civile o nella realizzazione dei progetti.

Tab. 15 – Tipologia di verifica


Tipo verifica	Numero Verifiche	Percentuale
Programmate	532	98,15
Su Segnalazione	10	1,84

Graf. 10 - Tipologia di verifica



Tra i principi succitati è contemplata una equa ripartizione delle visite ispettive sull'intero territorio nazionale, tenendo conto della proporzione del numero dei progetti attivi e del numero dei volontari in servizio per ogni regione oltre a considerare il settore di intervento dei progetti.

Graf. 11 – Suddivisione verifiche programmate per settore



La tabella che segue riporta la suddivisione delle verifiche nelle varie regioni, la tipologia dell'ente e la classe di appartenenza.

Nell'anno 2008 sono state effettuate 518 verifiche presso enti privati e 24 presso enti pubblici, considerando gli Enti con progetti attivi risultavano essere 92 di natura privata e 23 di natura pubblica.

Tab. 16 - Ripartizione delle verifiche per Regioni e classi di appartenenza degli Enti

REGIONE	TIPO ENTE	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Abruzzo	PRIVATO	16			
	PUBBLICO	4			
Basilicata	PRIVATO	5	1		
	PUBBLICO	1			
Calabria	PRIVATO	15	3		
	PUBBLICO	1			
Campania	PRIVATO	56	1		1
	PUBBLICO				
Emilia Romagna	PRIVATO	37	2	1	
	PUBBLICO	1			
Friuli Venezia Giulia	PRIVATO	10			
	PUBBLICO	1			
Lazio	PRIVATO	46	6	2	
	PUBBLICO	2	2		
Liguria	PRIVATO	22		2	
	PUBBLICO	1			
Lombardia	PRIVATO	46		2	
	PUBBLICO	1			
Marche	PRIVATO	12		1	
	PUBBLICO				
Molise	PRIVATO	1	1		
	PUBBLICO	1			
Piemonte	PRIVATO	35		2	
	PUBBLICO				
Puglia	PRIVATO	42	6	1	
	PUBBLICO	5			
Sardegna	PRIVATO	6			
	PUBBLICO				
Sicilia	PRIVATO	52	5		4
	PUBBLICO		2		
Toscana	PRIVATO	30			
	PUBBLICO	1			
Trentino Alto Adige	PRIVATO	6			
	PUBBLICO				
Umbria	PRIVATO	18	1		
	PUBBLICO	1			
Valle d'Aosta	PRIVATO	5			
	PUBBLICO				
Veneto	PRIVATO	17	2		
	PUBBLICO				


Nel corso degli accertamenti eseguiti nell'anno 2008, in alcuni casi, sono state riscontrate delle irregolarità nella gestione dei progetti di servizio civile, eventualità che hanno portato all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.8 della legge n.64 del 2001.

La tabella che segue indica la tipologia dei provvedimenti adottati nei confronti degli Enti di servizio civile, inoltre la stessa riporta il numero di contestazione di addebiti conclusesi positivamente a seguito di controdeduzioni e le verifiche chiuse senza provvedimenti sanzionatori ma con richiamo.

Tab. 17 – Esiti delle verifiche

Esiti	Numero dei provvedimenti	Percentuale provvedimenti
Sanzioni	20	3,7
Contestazioni	28	5,1
Richiami	37	6,7
Chiuse positivamente	464	84,5
TOTALI	542	100

Graf. 12 – Esiti delle verifiche



Tab. 18 - Tipologia dei provvedimenti sanzionatori irrogati

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO	NUMERO PROVVEDIMENTI
DIFFIDA	13
INTERDIZIONE PER 1 ANNO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	3
REVOCA PROGETTO	1
CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE	3
TOTALE	20

La casistica delle irregolarità accertate in sede di verifica, che ha dato luogo ad irrogazione di sanzioni, nei confronti di enti, è riconducibile essenzialmente:

- all'impiego del volontari in attività non previste nel progetto;
- all'impiego degli stessi presso sedi di attuazione diverse da quelle indicate nei progetti;
- alla mancata realizzazione della formazione generale o del monitoraggio interno per la valutazione di risultati del progetto;
- alla mancata presenza dell'Operatore Locale di Progetto presso la sede operativa per il numero di ore previsto;
- mancato rispetto dell'orario di servizio dei volontari, indicato nel progetto.

Dal 2008 anche le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 77 del 2002, curano nell'ambito delle rispettive competenze il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti dalle stesse approvati.

L'Ufficio, nell'esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo n.77 del 2002, ha fornito una serie di indirizzi operativi volti ad agevolare la ricognizione delle competenze in materia e rendere omogenei i relativi processi, tramite appositi corsi per il personale delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.